



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 310 del 2012, proposto dalla:
Alba Solidarieta' Sociale - Soc. Coop. Sociale, rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso il suo studio, in Trieste, via Donota 3;

contro

Casa Per Anziani Umberto I, non costituitasi;

nei confronti di

Cooperativa Sociale Ambra Scpa;

per l'annullamento

1) della determina a contrarre n. 13 del 12 marzo 2012, come successivamente modificata, con la quale si è disposto di procedere alla indizione di gara con procedura negoziata, in applicazione degli art.li 20 e 21 del decr. lgs 1638/2006 per l'appalto dei servizi assistenziali e sanitari;

2) della determina n. 42 del 6/7/2012 di individuazione delle imprese da invitare a presentare l'offerta per un importo massimo stimato posto a base di gara, per il pe-

riodo 1 ottobre 2012 – 30 settembre 2017, pari a netti □ 10.733.420, oltre ad □ 12.500 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

3) della conseguente lettera di invito;

4) degli atti successivi, presupposti connessi, conseguenti sep-pure non ancora cognitivi, nessuno escluso.

5) nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto, se nel frattempo stipulato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

il ricorso va dichiarato improcedibile, in quanto l'amministrazione intimata ha assunto la determina n. 57 del 28 settembre 2012 la quale in autotutela ha revocato il provvedimento impugnato;

che la parte ricorrente insiste sulla rifusione delle spese di giudizio;

che la valutazione della soccombenza virtuale comporta l'esame del contenuto del ricorso;

che esso risulta fondato, sulla base della considerazione che anche nel settore dei servizi esclusi la stazione appaltante deve comunque applicare i principi comunitari e nazionali in materia di gare, tra cui la pubblicità della gara e la trasparenza nella scelta delle ditte da invitare;

che tali due principi risultano disattesi nella fattispecie in esame;

che nella valutazione delle spese va considerata sia la soccombenza virtuale, appena esaminata, sia la tempestività dell'intervento in autotutela dell'amministrazione, sia infine il valore della causa;

che pertanto nella presente controversia le spese di giudizio si possono compensare per metà, con accollo della metà residua (pari a 3.000 euro) a carico dell'amministrazione intimata oltre agli accessori di legge e alla rifusione alla parte ricorrente del contributo unificato nell'intera misura versata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Compensa per metà le spese di giudizio e condanna l'amministrazione intimata al pagamento della restante metà (pari a 3.000 euro) oltre agli accessori di legge e alla rifusione alla parte ricorrente del contributo unificato nell'intera misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore

Enzo Di Sciascio, Consigliere

Oria Settesoldi, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)